

ACCORDO DI RECIPROCIÀ ai sensi dell'art. 6 lettera t) D.M. 150/2023

TRA

MEDIA LAW s.r.l. C.F. e P.I. 01491780530, con sede legale in Grosseto, in via Ricasoli 3, pec: medialaw@legalmail.it organismo iscritto al n. 837 del ROM tenuto dal Ministero della Giustizia, in persona del suo legale rapp.te p.t. Luca Desideri

E

ADIERRE CAMERA DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE ITALIA S.r.l., C.F. e P.I. 03922980408, con sede legale in NAPOLI (NA) VIA SAN PASQUALE 29 Cap 80121, pec: adierrecameco@pec.net, iscritto n. 215 del ROM tenuto presso il Ministero di Giustizia, in persona del suo Responsabile, Avv. Marino IANNONE – c.f. NNNMRN65E24F839S

§§§§§§§§

- Le parti in epigrafe svolgono, attività di mediazione civile commerciale e/o di conciliazione ADR, ai sensi del D.lgs. 28/2010 ss. mm. e. ii, del D.M. 150/2023, del Codice del Consumo;
- E' interesse precipuo di potersi avvalere delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi al fine di gestire in sinergia procedure di mediazione
- Le parti hanno aderito e partecipano alla Rete di Imprese MEDITALIA;
- MEDITALIA è una Rete di imprese che svolgono il servizio della mediazione civile e commerciale e formazione ex D.lgs. 28/2010, conciliazione ADR ai sensi del Codice del Consumo, il cui scopo consiste nella massima diffusione territoriale e culturale della mediazione quale strumento alternativo alla risoluzione delle controversie giudiziarie;
- Ai fini e per gli effetti dell'adesione alla rete MEDITALIA le imprese aderenti intendono stipulare un'intesa in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione e a tal fine stipulano l'accordo di reciprocità ex art. 6 lettera t) D.M. 150/2023
- Il presente accordo di reciprocità sarà comunicato dalle parti al responsabile del Registro degli Organismi al Ministero della Giustizia;

ART. 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2

DEFINIZIONI

Accordo – il presente accordo redatto ai sensi dell'art. 6 lettera t) D.M. 150/2023.

Organismo Referente – l'Organismo di mediazione civile che riceve dal proprio cliente una istanza di mediazione da gestire, a norma del presente Accordo, presso altra sede di un Organismo

territorialmente competente;

Organismo Competente - l'Organismo che, ai sensi della legge, è territorialmente competente per gestire la procedura di mediazione trasmessa dall'Organismo referente;

ART. 3

OGGETTO DELL'ACCORDO

3.1 Oggetto del presente Protocollo di Intesa è la condivisione reciproca, fra le parti, delle proprie strutture, del proprio personale e dei propri Mediatori per una regolare gestione delle procedure di mediazione civile nel rispetto del principio di competenza territoriale di cui in premessa.

In particolare, le parti mettono a disposizione le seguenti sedi operative:

In particolare, le parti mettono a disposizione le seguenti sedi operative:

MEDIA LAW S.r.l.

SEDE	INDIRIZZO SEDE	CITTA'	REGIONE	Tribunale competente
Legale	Via Ricasoli, 3	Grosseto	Toscana	Grosseto
Operativa	<u>Via Adda, 4/E</u>	Grosseto	Toscana	Grosseto
Operativa	<u>Via Po, 5/B</u>	Castel del Piano (GR)	Toscana	Grosseto – GdP Arcidosso
Operativa	<u>Via Madonna delle Grazie, 26</u>	Nola	Campania	Nola
Operativa				
Operativa				
Operativa				

ADIERRE CAMERA DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE ITALIA SRL

SEDE	INDIRIZZO SEDE	CITTA'	REGIONE	Tribunale competente
Legale e operativa	Via San Pasquale, 29	80121 NAPOLI	Campania	Napoli
Operativa	Via P. Rosano, 24	80131 Aversa (Na)	Campania	Napoli Nord
Operativa	Via Bonito, 9	80053 Castellammare di Stabia (NA)	Campania	Torre Annunziata
Operativa	Via Trieste, 9 84083	Castel S. Giorgio (Sa)	Campania	Nocera
Operativa	Via Posidonia, 405	84129 Salerno	Campania	Salerno
Operativa	Via Martucci, 22/24	Santa Maria Capua Vetere (CE)	Campania	Santa Maria Capua Vetere

Le parti si impegnano a mettere a disposizione le ulteriori sedi operative che verranno aperte e autorizzate successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.

ART. 4

GESTIONE DELLA MEDIAZIONE

ART. 7

RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

7.1 Le parti possono recedere dal presente accordo in qualunque tempo dando un preavviso di 90 giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo a quello di invio comunicazione potrà avvenire a mezzo di posta elettronica certificata. In caso di recesso dovrà comunque essere garantita la conclusione delle procedure di mediazione in corso.

ART. 8

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

8.1 Prima di adire l'Autorità Giudiziaria per le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente accordo e/o comunque per ogni tipo di controversia che dovesse insorgere fra le Parti, si dovrà ricorrere al tentativo di conciliazione in forza della procedura della mediazione civile prevista dal D.lgs. 28/2010 e successive modificazioni.

Napoli/Grosseto, 25 giugno 2025

Per Media Law S.r.l.
Luca Desideri

Per Adierre Cameco Srl
Avv. Marino Iannone